



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FRANCESCO CENTOFANTI - Presidente -

SILVIA MATTEI

GAETANO DI GIURO

PAOLO VALIANTE

CARMINE RUSSO - Relatore -

Sent. n. sez. 1631/2026

CC - 17/04/2026

R.G.N. 3501/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GIP TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

nei confronti del

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

con l'ordinanza del 19/01/2026 del GIP TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

nel procedimento nei confronti di

[REDACTED]

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, Aldo Esposito, che ha chiesto che sia riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli .

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 1° dicembre 2025 il magistrato di sorveglianza di Napoli ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato [REDACTED] in espiatione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità cui è stato condannato con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord dell'8 novembre 2024, ed ha trasmesso gli atti a tale Tribunale.

Con ordinanza del 19 gennaio 2026 il Tribunale di Napoli Nord ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la competenza



funzionale a decidere l'istanza di liberazione anticipata del condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità compete al magistrato di sorveglianza, come da orientamento consolidato della Corte di Cassazione, e che quindi il giudice competente nel caso in esame dovesse essere individuato nel magistrato di sorveglianza di Napoli.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli .

Considerato in diritto

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli.

2. La questione è stata sottoposta più volte all'attenzione della Corte di legittimità.

Si è formato un orientamento, ormai consolidato, che ritiene che in casi quale quello in esame la competenza a provvedere sia del magistrato di sorveglianza, affermando che “in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza” (Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, confl. comp. in proc. Amatiello, Rv. 289436 – 01; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardisson, Rv. 287687–01, nello stesso senso Sez. 1, n. 2918 del 15/01/2026, confl. comp. in proc. Scansa, n.m.; Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, confl. comp. in proc. Spina; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, PG in proc. Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 22662 del 07/03/2025, PM in proc. Quartararo; n.m.).

Il Collegio intende dare continuità a questo orientamento, che ha una solida base testuale nell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – che è l'unica disposizione del sistema che regola l'istituto della liberazione anticipata sotto l'aspetto procedurale, ed ha portata generale, non contenendo essa alcun distinguo inerente le diverse categorie di soggetti possibili beneficiari della premialità.

L'art. 69-bis, cit., prevede espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», ed il comma 5 della disposizione stabilisce, poi, che «(a)vvverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla



comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio».

Come è stato evidenziato nella sentenza Amatiello, si è, in definitiva, al cospetto di una competenza dalla legge ben delineata, e recentemente ridisegnata, che – nella sua esaustiva disciplina, anche riferita al sistema delle impugnazioni – non lascia spazio a soluzioni interpretative alternative

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 17/04/2026

Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO

Il Presidente
FRANCESCO CENTOFANTI

